

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- I[^] SEZIONE -

N. 5312 REG. SENT.

ANNO 2003

n. 509 Reg. Ric.

Anno 1986

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **509/86** proposto dalla **Soc. a.s. Barsi Marmi**, in persona del socio accomandatario Barsi Loris, nonché della **Società Scalocchiella Marmi** in a.s., in persona del socio accomandatario Ropa Ottaviano, rappresentate e difese dagli avv.ti Franco Modena, Mario Baratta e Antonio Peselli, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Campi Bisenzio, Firenze, Via del Gelsomino 40 (studio Avv. Angelo Soccio);

c o n t r o

il **Comune di Carrara**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Iannello e Roberto Pegazzano Ferrando, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Mauceri, in Firenze, Via Lamarmora n.27;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 109 dell'1/8/1979 per la parte in cui viene dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 2 punto 13 lettere b) e c) della notificazione Governatoriale 14/7/1846 della concessione relativa alla porzione di agro marmifero descritta alla Sez. G F° 47 mappale 2350 (428 – 156 – 161 – 231 – 240) in 1° d° Scalocchiella di Colonnata e comunque per la estensione alle ricorrenti

delle disposizioni di cui sopra;

b) delle deliberazioni contenute nella lettera del Comune di Carrara 7/12/1985 notificate a mezzo di messo comunale il 20/12/1985 in uno con la deliberazione consigliare di cui al punto a) in particolare per parte in cui dichiarandosi la inefficacia del contratto di affitto si nega per implicito l'autorizzazione richiesta ai termini dell'art. 4 L.R. n. 36/1980.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 27 maggio 2003, il Consigliere dott. Domenico Lundini;

Uditi, all'udienza predetta, l'avv. Peselli per le Società ricorrenti e l'avv. Luca Marchi, in sostituzione dell'avv. Pegazzano Ferrando Roberto, per il Comune;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 6 febbraio 1986 e depositato nella Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana il 3 marzo successivo le Società in acc. Barsi Marmi in persona del Signor Barsi Loris e la Società in acc. semplice Scalocchiella Marmi, in persona del socio acc. Ottaviano Ropa, impugnavano, nei confronti del Comune di Carrara; a) la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara n. 109 in data 1° agosto 1979, nella parte in cui dispone la decadenza, per mancata coltivazione, della concessione di agro marmifero, mappale 2350 (428/156/161/231/240)

in località Scalocchiella di Colonnata; b) le deliberazioni di cui alla nota del Comune di Carrara in data 7 dicembre 1985 (notificata il 20 dicembre successivo), in particolare nella parte in cui è dichiarata l'inefficacia del contratto d'affitto, negandosi l'autorizzazione prevista dalla L.R. n. 36 del 1980.

Le Società ricorrenti esponevano di aver acquistato l'area marmifera sopra precisata dalla gestione del fallimento della Società p.a. Ottavio Dell'Amico, con verbale di aggiudicazione in data 20 dicembre 1974 (reg. a Massa il 17 gennaio 1975 al n. 51) e in forza del decreto giudiziale di trasferimento immobiliare 21 giugno 1975, reg. a Massa il 30 giugno successivo.

Per lo sfruttamento dell'area di cava suddetta la Società arsi Marmi conferiva il relativo limitato diritto alla Società a.s. Scalocchiella Marmi, costituita, con la partecipazione di altre ditte titolari di aree contermini di cava.

La Società neocostituita Scalocchiella domandava al Comune di Carrara l'autorizzazione prescritta dall'art. 4 della citata legge regionale, ma quest'ultimo comunicava, con la lettera del 7/12/1985, che il mappale interessato 8n. 428 foglio 47) era per 2/3 di proprietà comunale; che in tale proporzione l'agro marmifero in oggetto era stato concesso dal Comune predetto, ai sensi della notificazione estense 14 luglio 1846 alla Società p.a. Ottavio Dell'Amico; che quest'ultima era incorsa nella decadenza della concessione, per inattività.

L'Amministrazione comunale aggiungeva che per effetto della caducazione il contratto di affitto 27 giugno 1985 avente ad oggetto il relativo particellare

era da ritenere privo di effetti, così come inefficace era da ritenere altresì l'acquisto di detta area da parte della ricorrente Società Barsi Marmi, non avendo quest'ultima richiesto l'assenso dell'Amministrazione al trasferimento né notificato ad essa l'avvenuto acquisto ai pubblici incanti del procedimento fallimentare.

Avverso tali determinazioni erano dedotte le seguenti censure:

1) Violazione della notificazione estense 14 luglio 1846, art. 2, comma 13 lett. b) e c), nonché della legge reg. Toscana n. 36 del 1980, artt. 4 e 7; incompetenza ed eccesso di potere, in relazione alla contestata circostanza che la ricorrente Società Barsi Marmi avrebbe acquistato dal fallimento della Società Dell'Amico la piena proprietà dell'area corrispondente al mappale 2350 e non soltanto il diritto di livello conseguente a concessione comunale. D'altra parte essendosi l'acquisto con procedura di vendita giudiziale verificato fin dal 21 giugno 1975, la successiva caducazione nei confronti della Società fallita, sarebbe inopponibile o inefficace nei confronti della acquirente che non ne ebbe notizia.

Le ricorrenti aggiungevano che la porzione di proprietà comunale (pari a non più di 1/5 dell'agro considerato) è circoscritta da aree di proprietà o in disponibilità della ricorrente Società Scalocchiella ed è destinata ad area di servizio (per impianti tecnologici e di manovra per automezzi), di tal che, ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale, essa avrebbe funzione accessoria alle aree di cava e non potrebbe precludere l'utilizzazione "uti dominus" delle aree di cava propriamente intese, sulla base di provvedimenti dell'Amministrazione proprietaria "iure publico".

Con sentenza n. 553 del 3/12/1992 venivano disposti incumbenti istruttori.

L'Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e controdeduceva ex adverso con memorie del 13/2/93 e 16/5/03.

Il 7 ottobre 1992 le Società ricorrenti depositavano un fascicolo di documenti e una memoria conclusionale. Ulteriori memorie venivano depositate dalle ricorrenti il 30/5/96 e 15/5/03.

Il ricorso alla pubblica udienza del 27/5/2003 passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso in esame, sebbene costruito secondo uno schema impugnatorio, concerne prioritariamente, nella sostanza, i limiti di estensione dei diritti delle ricorrenti sulla cava marmifera denominata "Scalocchiella" di Colonnata, sita in Comune di Carrara, composta da vari particellari, su alcuni dei quali il Comune suddetto afferma la proprietà pubblica e l'intervenuta decadenza, per inattività, della concessione rilasciata agli interessati intestatari.

Sotto un primo aspetto, dunque, viene in rilievo la questione dell'esistenza o meno di un rapporto di concessione livellaria, secondo la legislazione estense, sull'agro marmifero in questione, nonché, a fronte dei diritti asseriti dalle parti ricorrenti, la questione della legittimità della misura decadenziale assunta, con la deliberazione n. 109 del 1979, dal C.C. di Carrara, in ordine all'asserita concessione.

Al riguardo va premesso che la legislazione estense del 1846 era, all'epoca del ricorso di cui trattasi, ancora vigente ed efficace in forza dell'art. 64 ultimo comma della c.d. Legge Mineraria n. 1443/1927, nonché dell'art. 62 del DPR n. 616/1977, lettera c), che ha trasferito dallo Stato alla Regione l'approvazione degli speciali regolamenti per la disciplina degli agri

marmiferi di Massa e Carrara; e che le concessioni livellarie disposte secondo detta legislazione estense per gli agri marmiferi di proprietà comunale hanno, attualmente, l'intrinseca natura di concessioni amministrative di un bene del patrimonio indisponibile (cfr. Cass., V, n. 1203 del 5.2.1988). Pertanto, la controversia in esame, limitatamente alla suddetta delibera comunale del 1979, incentrandosi sull'esistenza di un rapporto concessorio con il Comune, non concernente indennità, canoni o altri corrispettivi, correttamente è stata proposta dinanzi a questo Tribunale, sussistendo al riguardo la relativa giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034/71 (cfr., al riguardo, Cass. Civ., V, n. 5118 del 10.5.1995). Nel merito, premesso che la ripetuta delibera del 1979 è potenzialmente atta ad incidere sui diritti delle ricorrenti (che hanno quindi interesse al suo annullamento), va rilevato che la delibera stessa, come del resto ammette la stessa Amministrazione intimata nella memoria difensiva del 16 maggio 2003, è atto radicalmente invalido, per mancanza di oggetto. Ed infatti, per la pretesa porzione comunale di agro marmifero ricompreso nella complessiva cava delle ricorrenti, non risulta essere mai intervenuta alcuna concessione livellaria del Comune ai privati intestatari del terreno stesso. Tale concessione, in effetti, nemmeno si perfezionò a seguito di domanda del precedente possessore del terreno, sicchè, non essendovi stata concessione, non poteva esservi decadenza per inadempimento da parte del concessionario. L'atto di decadenza impugnato dev'essere quindi caducato, in accoglimento, in parte qua, del proposto ricorso.

Per quanto attiene invece alla determinazione del Sindaco di Carrara in data 7.12.1985, che costituisce l'altro atto oggetto d'impugnativa, il Collegio

reputa, contrariamente all'assunto delle ricorrenti, che in essa non possa identificarsi, nemmeno per implicito, alcun diniego comunale di autorizzazione alla coltivazione della cava, ex art. 4 L.R. n. 36 del 1980. A tale diniego, in effetti, non vi è alcun cenno o riferimento nell'atto stesso e del resto, il provvedimento implicito, anche ad assumerne la configurabilità teorica in un sistema di atti tipici qual'è quello correlato all'esercizio dei pubblici poteri, può essere semmai ravvisato solo quando un altro atto (esplicito) necessariamente lo presupponga (cfr. Cass. Civ., I, n. 2987 del 23.5.1979). Il che nel caso di specie sicuramente non è, dato che il diniego di autorizzazione ipotizzato dalle istanti non è presupposto nell'atto impugnato, ma è semmai quest'ultimo il possibile antecedente di un (eventuale) diniego di autorizzazione, allo stato insussistente. Tale essendo la situazione in fatto e in diritto, l'atto del 1985 oggetto d'impugnativa costituisce in realtà mera dichiarazione dei pretesi diritti proprietari del Comune (contestati dalle ricorrenti) a fronte della dichiarata insussistenza dei diritti delle parti private, per asserita inefficacia dei titoli di queste ultime. Sostanzialmente, dunque, attesa l'insussistenza, sopra già rilevata, di un rapporto concessorio, tra privato ed ente locale, l'affermazione dei diritti di quest'ultimo, contenuta nell'atto impugnato, si atteggia come pretesa fatta valere nei confronti di un possessore sine titolo. E l'azione degli istanti è per contro volta, nella sostanza, a far valere un proprio diritto soggettivo al mantenimento e pieno godimento del fondo la cui titolarità è in contestazione (vedi, ad es., Cass. Civ., SS.UU., n. 9647 del 16.7.2001). Si tratta dunque di materia spettante, secondo le regole generali sul riparto di giurisdizione, alla cognizione del giudice ordinario, con conseguente

inammissibilità, in parte qua, del ricorso in esame, per difetto di giurisdizione.

Le spese, tenuto anche conto dell'esito complessivo della causa, vanno compensate integralmente tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^a, in parte accoglie il ricorso in epigrafe (ed annulla, per l'effetto, la deliberazione n. 109/79 del Comune di Carrara) ed in parte lo dichiara inammissibile, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 27.5.2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA	- Presidente
Dott. Domenico LUNDINI	- Consigliere, est.
Dott. Giuseppe DI NUNZIO	- Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Domenico Lundini

F.to Silvana Nannucci - Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 OTTOBRE 2003

Firenze, li 14 OTTOBRE 2003

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

F.to Silvana Nannucci

v.g.